

REGOLAMENTO DEL CORPO POMPIERI DEL COMUNE DI LOCARNO

TITOLO PRIMO COSTITUZIONE

Art. 1^{3,4}

1 Conformemente alla legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (in seguito LLI) è istituito un Corpo pompieri, comprendente una sezione pompieri di montagna, posto sotto la sorveglianza del Municipio.

2 I pompieri urbani prestano la loro opera per la protezione di persone, bestiame e beni in tutti i casi di incendio, sinistri, inondazioni, catastrofi, ecc., che colpiscono l'abitato e nei casi di inquinamento, in particolare causati da sostanze chimiche, infiammabili o esplosive.

3 La sezione pompieri di montagna interviene con provvedimenti di prevenzione e di lotta contro gli incendi di boschi e pascoli.

4 Previo ordine del Municipio, i pompieri sono tenuti a prestare servizio secondo speciali disposizioni in occasione di manifestazioni pubbliche compatibilmente con il servizio di lotta contro gli incendi.

Art. 2^{3,4}

Il Corpo dei pompieri urbani è classificato nell'organizzazione cantonale dei Corpo pompieri urbani (centro di soccorso cantonale categoria A).

TITOLO SECONDO ZONA D'INTERVENTO

Art. 3⁴

Il comprensorio d'intervento del Corpo pompieri urbani di Locarno e della sezione pompieri di montagna è fissato dal Consiglio di Stato.

Art. 4⁴

In caso di necessità il Corpo pompieri interviene anche fuori dal comprensorio assegnato, unicamente dietro richiesta dei Dipartimenti competenti o dei corpi pompieri interessati o quando situazioni particolari lo impongono.

Art. 5⁴

¹I Comuni inclusi nel comprensorio d'intervento del Corpo pompieri urbani sono convenzionati con il Comune di Locarno per la ripartizione dei relativi oneri finanziari. La convenzione intercomunale deve essere sottoposta per la ratifica al Consiglio di Stato.

²Il costi di gestione della sezione pompieri di montagna sono separati da quelli del Corpo pompieri e sono ripartiti unicamente tra i Comuni del comprensorio d'intervento sulla base della specifica convenzione. La convenzione intercomunale deve essere sottoposta per la ratifica al Consiglio di Stato.

TITOLO TERZO
COMPOSIZIONE

Art. 6^{3,4}

¹Il Corpo pompieri di Locarno si compone dei seguenti quadri e militi:

- un comandante con il grado di maggiore;
- un vicecomandante con il grado di capitano;
- un ufficiale subalterno con il grado di tenente/I tenente ogni 20-30 militi;
- un aiutante sottufficiale;
- un sergente maggiore;
- un furiere;
- cinque sergenti;
- un caporale ogni 8-10 militi;
- pompieri da 60 a 100 militi.

²La sezione pompieri di montagna si compone dei seguenti quadri e militi:

- un caposezione con il grado di aiutante sottufficiale;
- un sostituto del caposezione con il grado di sergente maggiore;
- due sergenti;
- un caporale ogni 8-10 militi;
- pompieri da 15 a 60 militi.

Art. 7³

La distinzione ad appuntato può essere conferita a militi particolarmente meritevoli. Il numero degli appuntati non può tuttavia superare quello dei sottufficiali.

Art. 8³

La nomina dei pompieri e le eventuali promozioni sono di competenza del Municipio, su proposta del comandante del Corpo, e sono subordinate alla ratifica del Consiglio di Stato. Possono far parte del Corpo pompieri le persone d'ambo i sessi, di regola domiciliate nei Comuni convenzionati.

Il primo anno di servizio è considerato anno di prova.

Art. 9³

Nel Corpo pompieri sono ammesse persone che hanno un'età dai 18 ai 35 anni, dichiarati idonei da un medico di fiducia designato dal Dipartimento competente.

A partire dai 50 anni di età i pompieri devono essere sottoposti a una visita medica di controllo ogni 2 anni che attesti l'idoneità a svolgere il servizio nei corpi pompieri. Il comandante del Corpo può ordinare, in ogni tempo, una visita medica di controllo, indipendentemente dall'età del milite. L'età massima per appartenere al Corpo pompieri è fissata a 60 anni.

Art. 10

Le dimissioni devono essere motivate e inoltrate per iscritto al Municipio tramite il comandante del Corpo. Chi è assente dal Comune per un periodo superiore a 6 mesi deve chiedere il relativo congedo al Municipio tramite il comandante del Corpo. Le dimissioni come pure le destituzioni sono comunicate al Dipartimento competente per la ratifica.

Art. 11

Il Municipio può assumere personale in pianta stabile il quale è sottoposto al regolamento organico dei dipendenti comunali secondo uno specifico capitolato d'oneri.

TITOLO QUARTO **ISTRUZIONE**

Art. 12

Nel corso dell'anno devono essere tenute, sotto la direzione del comandante del Corpo e secondo le direttive del Dipartimento competente, delle esercitazioni periodiche teoriche e pratiche, necessarie a mantenere efficiente il Corpo pompieri.

Art. 13³

La partecipazione alle esercitazioni periodiche e ai corsi interni è obbligatoria per tutti i membri del Corpo pompieri.

Art. 14

Oltre alle esercitazioni periodiche il comando può ordinare dei corsi di perfezionamento e di formazione per gli specialisti del Corpo o per la formazione di istruttori cantonali e federali.

Art. 15

Il programma delle esercitazioni periodiche è allestito dal comandante del Corpo e deve essere inviato in forma preventiva, al Dipartimento competente per l'approvazione.

Art. 16³

I pompieri sono istruiti conformemente ai regolamenti ed alle prescrizioni della Federazione svizzera dei pompieri, della Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri e dei dipartimenti competenti.

TITOLO QUINTO **COMANDO**

Art. 17

Al comandante incombono i compiti dell'amministrazione generale del Corpo pompieri, dell'istruzione dei quadri e dei militi, della coordinazione e distribuzione dei servizi e dei picchetti e della direzione delle operazioni d'intervento.

Gli ufficiali e Suff coadiuvano il comandante nella condotta del Corpo, nell'istruzione e nei servizi speciali secondo sue direttive.

Un particolareggiato capitolato d'oneri, sarà redatto all'intenzione degli interessati e portato a conoscenza dell'autorità di sorveglianza.

Art. 18³

Il comandante è responsabile dell'amministrazione ed è coadiuvato dal contabile (furiere o aiutante) del Corpo.

Il comandante deve informare il Municipio sulla parte amministrativa e finanziaria, nonché sull'attività del Corpo svolta durante l'anno.

Per queste incombenze saranno redatti all'intenzione dell'autorità di sorveglianza, un preventivo e un consuntivo annuale del Corpo.

Art. 19^{3,4}

Il comandante coadiuva le autorità comunali per l'applicazione della LLI.

TITOLO SESTO **RETRIBUZIONI**

Art. 20

Le prestazioni dei militi del Corpo pompieri per interventi per incendi, allagamenti, inquinamenti, catastrofi, come pure per la partecipazione a corsi cantonali e federali d'istruzione sono a carico del Dipartimento competente, in conformità alle disposizioni del decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai corpi pompieri.

Art. 21

Gli oneri per tutti gli altri servizi sono a carico di chi richiede l'intervento dei pompieri o ne trae un vantaggio.

Art. 22^{2,3,4}

Per l'istruzione, le esercitazioni periodiche, per i corsi di perfezionamento e di formazione, come pure per i diversi servizi di picchetto, i membri del Corpo pompieri hanno diritto alle seguenti indennità lorde:

1Corpo pompieri urbani

1. Gratifiche annuali

Comandante	fr. 6'000.-- annuali
Vicecomandante	fr. 4'000.-- annuali
Ufficiale	fr. 3'150.-- annuali
Aiutante	fr. 1'940.-- annuali
Sergente maggiore	fr. 1'650.-- annuali
Furiere	fr. 1'650.-- annuali
Sergente	fr. 1'150.-- annuali
Caporale	fr. 1'080.-- annuali
Appuntato	fr. 1'000.-- annuali
Autisti per veicoli pesanti (Pomp)	fr. 930.-- annuali
Pompieri	fr. 870.-- annuali

2. Indennità per manovre annuali d'istruzione

Ufficiali	fr. 35.70 l'ora
Sottufficiali	fr. 33.-- l'ora
Appuntati	fr. 32.-- l'ora
Pompieri	fr. 29.30 l'ora

3. Picchetti

3.1 Picchetto settimanale per ufficiali e Suff. sup.	fr. 213.-- la settimana
Picchetto settimanale per Suff.	fr. 117.-- la settimana
Picchetto settimanale per pompieri	fr. 75.-- la settimana
3.2 Picchetto autista	fr. 117.--la settimana
3.3 <u>Picchetto festivo:</u>	
- Suff capo-gruppo	fr. 128.-- per giornata
- Pompieri	fr. 106.-- per giornata

4. Lavori di manutenzione durante l'anno:

fr. 23.50.-- l'ora di lav.

5. Istruzione speciale (corsi annuali stabiliti dal Cantone o dal Cdt del Corpo)

Per le indennità fa stato il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato che stabilisce le indennità ai corpi pompieri.

2Sezione pompieri di montagna

1. Gratifiche

Caposezione	fr. 1'940.-- annuali
Sostituto caposezione	fr. 1'650.-- annuali
Sergente	fr. 750.-- annuali
Caporale	fr. 450.-- annuali
Appuntato	fr. 350.-- annuali
Pompieri	fr. 300.-- annuali

2. Indennità per manovre

Caposezione	fr. 35.70 all'ora
Caposquadra e sostituto caposezione	fr. 33.-- all'ora
Capogruppo	fr. 32.-- all'ora
Pompiere	fr. 29.30 all'ora

3. Sorveglianze

indistintamente	fr. 106.-- al giorno
-----------------	----------------------

4. Picchetto

indistintamente	fr. 56.50.-- al giorno
-----------------	------------------------

5. Lavori di manutenzione durante l'anno

	fr. 23.50.-- all'ora
--	----------------------

³Le indennità previste ai punti precedenti si ritengono stabilizzate per un indice ufficiale del costo della vita pari a 103.5 punti (indice base 100, maggio 1993).

Fa stato la media degli indici degli ultimi 12 mesi calcolati alla fine di novembre di ogni anno.

Esse sono adeguate ogni qualvolta l'indice subisce una variazione di almeno 5 punti.

⁴Il Dipartimento stipula polizze di assicurazione per la copertura contro gli infortuni e malattie contratte in servizio, per la protezione giuridica degli autisti, per la responsabilità civile per gli automezzi e i corpi pompieri, come pure per l'assistenza giuridica, riservandosi il diritto di regresso in caso di colpa grave. I relativi premi sono a carico dello Stato.

Art. 23³

In caso di assenza non adeguatamente motivata dei membri del Corpo pompieri da qualsiasi servizio comandato sarà effettuata una trattenuta sull'indennità fissa annua.

L'importo sarà determinato dal comando del Corpo, previa ratifica da parte del Municipio.

Le trattenute sono versate alla cassa del Corpo e restano a disposizione del comando per eventuali donazioni, passeggiate o manifestazioni pompieristiche.

Restano riservate le misure disciplinari previste dall'art. 28.

TITOLO SETTIMO
MATERIALE E VEICOLI

Art. 24

Il Comune mette a disposizione del Corpo pompieri le autorimesse per i veicoli, i magazzini per la custodia e la manutenzione del materiale, i locali per gli spogliatoi e servizi per l'istruzione ed i picchetti comandati, come pure le infrastrutture necessarie.

Art. 25

Il materiale come pure gli automezzi devono sempre essere in prontezza d'intervento.

La manutenzione è curata dai responsabili designati dal comandante o dal Municipio.

Art. 26

E' proibito utilizzare gli automezzi ed il materiale per scopi estranei al servizio pompieristico, salvo autorizzazione da parte del comandante o del Dipartimento competente o del Municipio.

Art. 27

I pompieri sono tenuti a conservare in perfetto stato l'equipaggiamento personale ricevuto dal Dipartimento competente e dal Comune.

Essi sono responsabili della custodia degli effetti in loro possesso ed in casi di danneggiamento dovuti ad incuria o negligenza devono provvedere, a loro spesa, alla sostituzione del materiale.

L'uso degli effetti personali fuori servizio è vietato.

TITOLO OTTAVO **MISURE DISCIPLINARI**

Art. 28

La violazione dei doveri di servizio e delle disposizioni del presente regolamento comporta, a secondo della loro gravità, l'applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari riservata, secondo il caso, l'eventuale azione penale:

- a) l'ammonimento;
- b) la multa fino a fr. 500.--;
- c) la sospensione dal servizio fino al massimo di un anno;
- d) l'espulsione.

L'applicazione delle misure disciplinari sarà preceduta da un'inchiesta nella quale sarà data al milite la possibilità di giustificarsi e di difendersi.

Tutti i provvedimenti devono essere motivati e comunicati per iscritto all'interessato.

I provvedimenti di cui alle lettere a) e b) fino a fr. 100.-- sono applicati inappellabilmente dal Municipio; contro quelli di cui alle lettere b) oltre i fr. 100.--; c) e d) è data all'interessato la facoltà di ricorrere al Consiglio di Stato entro i 15 giorni dalla loro notificazione.

TITOLO NONO **ONORIFICENZE**

Art. 29

Alla fine di ogni anno il comandante propone al Municipio le onorificenze da assegnare ai militi nel seguente modo e nella seguente misura:

- 15 anni di servizio: una gratifica annuale;
- 20 anni di servizio: una gratifica annuale;
- 25 anni di servizio: una gratifica annuale e l'onorificenza;
- 30 anni di servizio: una gratifica annuale e l'onorificenza;
- 35 anni di servizio: una gratifica annuale e l'onorificenza;
- 40 anni di servizio: una gratifica annuale e l'onorificenza.

L'onorificenza è attribuita dalla Federazione cantonale ticinese dei Corpo pompieri.

TITOLO DECIMO
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30³

Per quanto non è previsto dal presente regolamento fanno stato le disposizioni LLI e le direttive cantonali e comunali in vigore.

Art. 31

Il presente regolamento abroga quello del 4 giugno 1973 e ogni precedente disposizione in materia contraria e incompatibile e entra in vigore con effetto retroattivo l'1.1.1988.

Art. 32^{1,3}

Norme transitorie

abrogato

Adottato dal Consiglio comunale di Locarno nella seduta del 27 giugno 1988.
Approvato dal Dipartimento dell'interno con risoluzione no. 2705 del 10 gennaio 1989.

¹Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 21 dicembre 1992.
Approvata dal Dipartimento delle istituzioni con delega del Consiglio di Stato con risoluzione no. 130-RE-2692 del 14 gennaio 1994.

²Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 16 dicembre 1996.
Approvata dal Dipartimento delle istituzioni con delega del Consiglio di Stato con risoluzione no. 128-RE-4602 del 21 gennaio 1997.

³Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 19 febbraio 2001.
Approvata dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione no. 128-RE-6714 del 28 maggio 2001.

⁴Modifiche adottate dal Consiglio Comunale con risoluzione del 13 giugno 2005.
Approvata dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione no. 128-RE-8850 del 24 agosto 2005.